



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI


BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI  
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

ROMA



OGGETTO: Semplificazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana.  
Istruzioni operative.

La specifica opera di verifica e revisione di procedure e metodi operativi, avviata negli ultimi tempi in materia di cittadinanza, sta comportando numerosi interventi di modifica, finalizzati a semplificare le attività di uffici centrali e periferici e a uniformarle ai principi dell'ordinamento e ai dettati normativi più recenti.

L'intento è quello di facilitare i meccanismi di acquisizione delle domande e di fluidificare e coordinare meglio il lavoro di esame degli atti di uffici centrali e periferici.

In questa prospettiva, si forniscono di seguito le indicazioni utili ad aumentare l'efficienza e la regolarità delle relative attività e si segnalano le necessarie innovazioni gestionali e informatiche che vengono introdotte.

\*\*\*\*\*

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE: RIFIUTO O ACCETTAZIONE

Si è avuto modo di verificare che presso molte Prefetture e Consolati permangono nel portale ALI per lungo tempo domande di cittadinanza, che invece devono essere sollecitamente acquisite al Sicitt per il necessario vaglio.

Si invita pertanto a organizzare la propria attività con l'obiettivo di smaltire velocemente l'arretrato di istanze da scrutinare, tenuto conto che il nuovo sistema



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

informativo, destinato ad entrare in vigore il prossimo autunno, determinerà l'automatica e immediata classificazione in Sicitt delle domande presentate, in conformità al disposto dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per favorire un esame veloce delle istanze presenti in ALI, è stata opportunamente potenziata la funzionalità Sicitt "RIFIUTA", attraverso l'introduzione in ALI di un modello già predisposto con motivazioni di rifiuto connesse a irricevibilità della domanda, in base a quanto risulta dalle dichiarazioni del richiedente.

Le Autorità riceventi verificheranno in ALI la presenza, la correttezza e la completezza di documenti e dichiarazioni richieste, anche con riguardo ai requisiti di residenza, reddito e conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, esse provvederanno, in osservanza dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/1990, a rifiutare in ALI le istanze irricevibili, selezionando la/e voce/i di interesse direttamente sul modello informatico, che sarà automaticamente trasmesso all'interessato in forma testuale in ALI (maschera "INSERIMENTO COMUNICAZIONE").

Quanto alle nuove previsioni introdotte dal D.L. n. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, a ovvia integrazione di quanto indicato con le precedenti circolari, si ribadisce che, per le domande inoltrate *on line* fino al 4 ottobre 2018, dovrà essere considerato valido il contributo versato di 200 euro e, per quelle presentate fino al 3 dicembre 2018, non dovrà essere richiesta la produzione di attestati di conoscenza della lingua italiana. La sussistenza del contributo nel nuovo importo e del titolo relativo alla lingua dovrà essere accertata per le istanze inoltrate *on line* rispettivamente a partire dal 5 ottobre 2018 e dal 4 dicembre 2018.

A seguito del rifiuto, il contributo già versato potrà essere restituito all'interessato ovvero da questi riutilizzato per la presentazione di una nuova istanza.

Pertanto, le istanze che superano positivamente tale primo vaglio di ricevibilità verranno accettate in Sicitt dagli Uffici riceventi.

Sono state eliminate le funzionalità Sicitt di "ACCETTA CON RISERVA" e "RIACCETTA CON RISERVA", in quanto non più rispondenti alle esigenze transitorie per cui erano state introdotte e non conformi ai principi in materia di sospensione e interruzione dei termini di cui alla legge n. 241/1990. Le istanze che risultano attualmente sospese a seguito dell'utilizzo delle azioni "Accetta con riserva" e "Riaccetta con riserva" dovranno essere tempestivamente esaminate da codesti Uffici, che provvederanno quindi a dichiararne l'inammissibilità ovvero ad avviarne l'istruttoria. Si segnala in proposito che la funzionalità Sicitt "SOSPESA ACCETTAZIONE 10 BIS" rimarrà attiva sino alla definizione delle istanze allo stato risultanti accettate con riserva e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data della presente circolare.

\*\*\*\*\*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

## PROCEDIMENTO PRESSO LA PREFETTURA/CONSOLATO: AVVIO, CONVOCAZIONE E ISTRUTTORIA

Al momento dell'attribuzione del codice K10/K10C all'istanza, occorre inoltrare al richiedente la comunicazione dell'avvio del procedimento a cura della Prefettura/Consolato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Si rammenta che un momento fondamentale del procedimento è costituito dalla convocazione in Prefettura/Consolato del richiedente, sia al fine di verificare la sua identità e la conformità della documentazione inviata, sia al fine dell'apposizione della firma dell'interessato per l'assunzione di responsabilità in ordine a quanto dichiarato nella domanda. In tale occasione dovranno anche essere verificate e vidimate la ricevuta del versamento di euro 250,00 e la marca da bollo prevista.

In sede di convocazione, le Autorità riceventi provvederanno a evidenziare all'interessato la rilevanza della domanda di cittadinanza, finalizzata all'inserimento stabile nella comunità italiana, sulla base dell'adesione ai valori nazionali, dell'integrazione socio-economica, anche familiare, e dell'irrepremissibilità della condotta.

L'interessato dovrà confermare di essere a conoscenza di siffatti elementi, essenziali per l'attribuzione dello *status civitatis*, dei quali si ritiene in possesso.

La Prefettura/Consolato darà atto di siffatta interlocuzione intervenuta con l'interessato, nell'ambito del contributo informativo di competenza.

Al fine di una migliore rispondenza ai criteri di razionalizzazione e trasparenza dell'azione amministrativa, il sistema informatico non consentirà più alcuna modifica da parte degli Uffici rispetto a quanto inserito *on line* dall'interessato, che costituisce la dichiarazione da sottoscrivere al momento della convocazione in Prefettura.

Pertanto, qualora in questa fase vengano rilevate difformità a qualunque titolo, l'Autorità ricevente potrà disporre il provvedimento di inammissibilità, ovviamente previo preavviso ex art. 10 *bis* della legge n. 241/1990.

Al riguardo, si ribadisce che, come disposto dalla circolare n. 4868 del 22/06/2018, la documentazione riconosciuta non genuina non potrà essere sanata mediante la produzione di nuovi documenti.

L'istruttoria delle Autorità riceventi si caratterizza per l'assoluta rilevanza delle verifiche da porre in essere, che devono riguardare le generalità del richiedente, secondo quanto disposto con circolare n. 462 del 18 gennaio 2019 e i requisiti di residenza, conoscenza della lingua italiana e reddito.

### ✓ Residenza

Le Autorità riceventi dovranno verificare, con i consueti controlli presso i Comuni di rispettiva competenza, la sussistenza del requisito della residenza legale



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

secondo le diverse modalità di durata previste dalla legge. Qualora il requisito non risulti sussistente, esse dovranno adottare il provvedimento di inammissibilità dell'istanza, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990.

✓ **Conoscenza della lingua italiana**

Le Autorità riceventi dovranno verificare, con opportuni controlli presso gli enti originatori, l'effettiva emissione del titolo relativo alla conoscenza della lingua italiana per le domande presentate a decorrere dal 4 dicembre 2018, secondo le disposizioni già impartite con circolare n. 666 in data 25/01/2019, pena la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990.

✓ **Reddito**

Le Autorità riceventi dovranno verificare la capienza reddituale, dichiarata dallo straniero o dal suo nucleo familiare, tramite l'utilizzo della procedura *SIATEL v 2.0/PuntoFisco* dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di reddito cui contribuiscono i familiari conviventi, occorre verificare, presso i Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, lo stato di famiglia storico del richiedente. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti una discrasia tra quanto dichiarato e quanto risultante, cioè un reddito inferiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 25/11/1989, n. 382 convertito con modificazioni dalla legge 25/01/1990, n. 8, ovvero non denunciato ai fini fiscali, la Prefettura dichiarerà l'istanza inammissibile, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990.

La fase istruttoria di competenza delle Autorità riceventi si intende quindi definita con l'adozione, in caso negativo, del provvedimento di inammissibilità, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990, ovvero con l'inserimento in Sicitt. In caso positivo, degli elementi informativi di competenza e la conseguente attivazione dello stato pratica "VISIONATA".

Gli elementi informativi dovranno indicare in maniera sintetica l'esito di tutti gli accertamenti svolti. Dell'avvenuta definizione di tale adempimento deve essere data notizia all'interessato con le stesse modalità utilizzate per l'avvio del procedimento, ai sensi della citata legge n. 241/1990. A tal fine, si allega il relativo modello da inviare al richiedente, disponibile sul sistema informativo (all. 1).

## COMUNICAZIONE CON IL RICHIEDENTE: INVIO E LETTURA IN SICITT

In linea con le previsioni dell'art. 3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art. 33, comma 2 bis del D.L. 63/2013, convertito in legge 98/2013, è stata introdotta nel sistema informatico una modalità semplificata di comunicazione con l'utente, che le Autorità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

riceventi potranno utilizzare in via generale, al fine di eliminare l'onerosa e spesso improduttiva trasmissione cartacea.

L'utilizzo dell'azione "COMUNICAZIONE RICHIEDENTE", appena attivata nella sezione "Dati Pratica", consente infatti l'invio di una comunicazione testuale al richiedente, cui è possibile allegare un *file*, ad esempio un preavviso *ex art. 10 bis* della legge n. 241/1990.

Il richiedente riceverà quindi, sulla mail associata al portale *online*, e così anche eventualmente il legale di fiducia nella propria casella di PEC, un messaggio che avverte dell'esistenza di comunicazioni di interesse di cui prendere visione. Accedendo sul portale, l'interessato visionerà la comunicazione e l'avvenuta lettura verrà tracciata in SICITT, all'interno della comunicazione inviata, tramite la spunta della voce "Letto".

\*\*\*\*\*

## NOTIFICA DEL DECRETO: VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

La Prefettura e il Consolato competenti, una volta ricevuto il provvedimento di concessione della cittadinanza, dovranno sempre verificare la permanenza in capo all'interessato dei requisiti di residenza, reddito e assenza di pregiudizi penali, prima di procedere alla notifica nei suoi confronti.

\*\*\*\*\*

Si rappresenta che sono in corso di pubblicazione sui siti istituzionali di questa Amministrazione le FAQ concernenti le principali questioni interpretative, sorte a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018.

\*\*\*\*\*

Si segnala che è già entrato in vigore dal 16 febbraio 2019 il Regolamento (UE) 2016/1191 che, nel semplificare i requisiti per la presentazione di documenti pubblici nell'UE, ha abolito l'obbligo di legalizzazione e di *Apostille* e ha semplificato le formalità riguardanti le traduzioni, con l'istituzione di moduli standard plurilingue.

Il Regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle Autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle Autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:

- nascita
- matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

- assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle Autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Dal 16 febbraio 2019, quindi, non è più necessario richiedere, per le domande di cittadinanza, che i documenti pubblici emessi nello Stato UE di origine del richiedente siano perfezionati con l'apposizione dell'*Apostille*. In luogo della traduzione degli stessi documenti, su richiesta degli interessati, potranno essere adottati moduli standard plurilingue.

Per ulteriori notizie in proposito, si rimanda alle disposizioni già fornite dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché dai link europei in esse richiamati.

\*\*\*\*\*

Per stimolare un fecondo confronto sulle tematiche rappresentate, si segnala che è stato indetto un nuovo ciclo di videoconferenze, che si terranno, come di solito, presso le Prefetture-UU.TT.G. dei capoluoghi di Regione, secondo il calendario seguente:

- 25 marzo 2019 – ore 10-12 – Milano, Torino, Bologna, Venezia, Genova, Trento, Bolzano, Aosta, Trieste;
- 26 marzo 2019 – ore 10-12 – Firenze, Ancona, Perugia, L'Aquila, Roma Campobasso;
- 27 marzo 2019 – ore 10-12 – Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo, Cagliari.

Le SS.LL. sono quindi pregate di voler autorizzare i dirigenti e il personale delle aree cittadinanza dei capoluoghi di provincia a partecipare alle suddette videoconferenze presso la rispettiva prefettura-U.T.G. capoluogo di regione.

Si informa che per le videoconferenze verrà utilizzato, come in passato, il sistema già fornito dall'Ufficio VI-Sistema informatico del Dipartimento.

Ai fini della connessione con il sistema nella data stabilita, si invita a comunicare a [paola.biagioli@interno.it](mailto:paola.biagioli@interno.it) e [alessandro.costantino@interno.it](mailto:alessandro.costantino@interno.it) un indirizzo e-mail con il nominativo di un referente e un recapito telefonico

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rabuanò

### Modello comunicazione utente

Si informa che sono stati eseguiti gli adempimenti di competenza di questo Ufficio nell'ambito del procedimento amministrativo n. K10/.

All'ulteriore istruttoria e valutazione provvederanno ora le strutture centrali del Ministero dell'Interno, che potranno richiedere, a questo Ufficio e agli altri coinvolti nell'esame delle istanze, ulteriori elementi informativi e chiarimenti per definire positivamente o negativamente l'istanza.

La S.V. potrà sempre verificare lo stato della pratica nel sistema di consultazione *on line* al seguente *link*: <http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica>, nonché chiedere l'accesso agli atti presso questa Prefettura, che è competente a fornire informazioni e consentire la visione del relativo fascicolo, con esclusione della documentazione non ostensibile ai sensi della normativa vigente.